



data numero di protocollo

U.C.A.F. Titolo IX/7
posizione

- Ai **Direttori dei Dipartimenti**
- Ai **Direttori dei Centri (inclusi interuniversitari)**
- Ai **Presidenti delle Scuole**
- Ai **Direttori di Biblioteca di Area**
- All' **Azienda Agraria Torre Lama**
- All' **Orto Botanico**
- Ai **Dirigenti di Area**
- Ai **Capi Ufficio**

OGGETTO:	Spese di trasferta – Art. 51, comma 5, del DPR 917/86, modificato dall'art.1 comma 81 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – TRACCIABILITA' DELLE SPESE
-----------------	--

La Legge di Bilancio 2025, all'art.1 comma 81 ha apportato un importante novità in tema di **tracciabilità delle spese di trasferta per i dipendenti**, aggiungendo all'art. 51, comma 5, del TUIR (Determinazione del Reddito di Lavoro Dipendente) il seguente periodo: “I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Il comma 5 dell'art. 51 del Testo Unico dell'Imposta sul Reddito (Dpr.917/86), disciplina le indennità e i rimborsi di trasferta non imponibili per il personale dipendente.

In particolare, **per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante mezzi di trasporto non di linea viene introdotto l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili, al fine di fruire della non concorrenza al reddito del rimborso delle spese relative alle trasferte dei dipendenti**. Si qualificano quali strumenti di pagamento tracciabili il versamento bancario o postale e gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Mediante l'aggiunta di un ultimo periodo al citato comma 5, viene previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, legge 21/1992. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che nel contempo provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea

ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei; vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Pertanto, costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- 1) il servizio di taxi con autovettura;
- 2) il servizio di noleggio con conducente e autovettura.

Infine, così come comunicato dal CINECA, per il giorno 30 gennaio 2025 è previsto il rilascio in ambiente di PRODUZIONE della nuova versione U-web missioni che renderà operativa tale novità normativa.

Sarà cura dell'Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali comunicare con successiva circolare eventuali chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate (circolari, Risoluzioni) che dovessero essere utili per una più puntuale applicazione di tale novità normativa.

Con preghiera di massima diffusione alle unità di personale afferenti alle strutture in indirizzo.

**Il Direttore Generale
dott. Alessandro Buttà**

Area Bilancio e Finanza
La Dirigente Dott.ssa Colomba Tufano
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
Responsabile del procedimento:
Dott. G. Mastantuono, Capo dell'Ufficio.

Per chiarimenti: U.C.A.F.
fiscale@unina.it